



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000431 del 07/08/2012

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "*Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni*", che così dispone: "*Le procedure di VAS, VIA ed ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di



definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Fluorsid S.p.A. in data 01/10/2010 con nota acquisita al prot. n. DVA-2010-23648 del 06/10/2010 concernente il progetto *“Raddoppio della capacità produttiva di targa dell'impianto per la produzione di acido solforico nello stabilimento di Assemini (CA)”* da realizzarsi nel Comune di Assemini (CA);

PRESO ATTO che il progetto prevede il raddoppio dell'attuale impianto di produzione di acido solforico, attraverso la realizzazione di un identico impianto adiacente a quello esistente, realizzato con le medesime tecnologie che porterebbe l'attuale capacità di targa da 170.000 t/anno a 340.000 t/anno;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 12/11/2010 sul quotidiano *“La Stampa”* ed in data 12/08/2010 sul quotidiano *“La Nuova Sardegna”*;

VISTA la documentazione presentata dalla Società Fluorsid S.p.A. con l'istanza di VIA, i successivi chiarimenti ed integrazioni forniti in data 11/11/2010 e acquisiti al prot. n. DVA-2010-27984 del 18/11/2010;



PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che Fluorsid s.p.a., ha presentato integrazioni progettuali volontarie il 09/06/2011, a seguito di una riunione svoltasi il 10/05/2011 presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

CONSIDERATO che con nota del 22/12/2011, acquisita agli atti con prot. DVA-2011-32561 del 29/12/2011, Fluorsid s.p.a. ha chiesto al Consiglio dei Ministri *"[...] di esercitare, con tempestività, il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, per la positiva conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto"* in quanto, come sottolineato nella nota, sono *"[...] inutilmente decorsi i trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'art. 26, comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006"*;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, a seguito della riunione tenutasi con la Fluorsid s.p.a. il 20/01/2012, ha evidenziato la mancanza, nella documentazione presentata, dello studio di Incidenza Ambientale previsto dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA-2012-2679 del 02/02/2012 e con nota prot. DVA-2012-3011 del 08/02/2012 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha evidenziato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Fluorsid s.p.a. che *"[...] il protrarsi dell'istruttoria VIA è dovuto anche a carenze tecnico-amministrative da parte del proponente quali l'errata presentazione dell'istanza di VIA, le integrazioni progettuali volontarie e per finire la mancata presentazione dello Studio di Incidenza Ambientale"*;



VISTA quindi la documentazione integrativa presentata dalla Società Fluorsid S.p.A. in data 15/02/2012 con nota acquisita agli atti prot. DVA-2012-5004 del 28/02/2012, inerente lo Studio di Incidenza Ambientale redatto ai sensi dell'Allegato G del D.P.R. 357/97;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa relativa allo Studio di Incidenza Ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 22/02/2012 sui quotidiani "La Stampa" e "La Nuova Sardegna" così come previsto dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: *"La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997 [...]. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza delle integrazioni procedurali."*

ACQUISITA la nota del 06/03/2012 con la quale la Fluorsid s.p.a., preso atto di quanto evidenziato dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali nelle note succitate, ritira la richiesta di esercitare il potere sostitutivo inviata il 22/12/2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 926 del 11/05/2012, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 24943 del 29/07/2011 acquisito al prot. n. DVA-2011-19442 del 01/08/2011 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Sardegna prot. n. 17430 del 28/07/2011 acquisito al prot. n. DVA-2011-



19386 del 01/08/2011 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che in data 12/11/2011 è stato emanato il Provvedimento AIA n. GAB-DEC-2011-0000233 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che gli adempimenti e le prescrizioni contenuti nel Provvedimento AIA sono stati considerati e valutati, in sede di istruttoria e nella formulazione del quadro prescrittivo, da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che con riguardo all'interferenza diretta o indiretta è stato redatto lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza Ecologica su SIC e ZPS, e, con riferimento all'interferenza con aree soggette a vincolo paesaggistico, è stata redatta la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;

PRESO ATTO che come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto trascurabili gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;



ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, acquisite o da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato *"Raddoppio della capacità produttiva di targa dell'impianto per la produzione di acido solforico nello stabilimento di Assemini (CA)"* da realizzarsi nel Comune di Assemini (CA), presentato dalla Società Fluorsid S.p.A. subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:



A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA/VAS:

1. i valori di concentrazioni degli inquinanti per il camino E30 non dovranno superare i seguenti limiti: $\text{SO}_2=680 \text{ mg/Nm}^3$, $\text{H}_2\text{SO}_4= 50 \text{ mg/Nm}^3$ e polveri 20 mg/Nm^3 ;
2. il proponente dovrà realizzare, al camino esistente E20 ed al costruendo camino E30, un sistema di monitoraggio in continuo degli inquinanti; i segnali di misura dovranno essere elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili in formato elettronico alle Autorità di controllo, secondo un protocollo da concordare con le medesime autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi in tali circostanze;
3. dovranno essere installate delle centraline di monitoraggio ambientale all'interno del Sito di Importanza Comunitaria "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" (SIC - Cod. TB040023), che è stato riconosciuto anche Zona di Protezione Speciale "Stagno di Cagliari" (ZPS - ITB044003); la posizione ed il numero delle centraline dovrà essere concordato con ARPA Sardegna, considerando i sistemi di monitoraggio già presenti nel territorio;
4. prima dell'avvio dei lavori, il proponente dovrà concordare con ARPA Sardegna e attuare un programma di monitoraggio dei livelli acustici nell'area dello stabilimento, per la fase di cantiere, la fase di esercizio e per un periodo di almeno due anni di operatività dopo l'avvio dell'impianto di raddoppio di produzione dell'acido solforico;
5. prima dell'avvio dei lavori, il proponente dovrà predisporre con ARPA Sardegna un piano di monitoraggio della qualità dell'aria, ante e post operam, da effettuarsi nell'area vasta che include lo stabilimento Fluorsid; considerando che nell'anno 2010, come riportato dalla Regione Sardegna ed evidenziato nella Relazione annuale sulla qualità dell'aria in Sardegna,



predisposta dall'Assessorato Regionale della difesa ambiente, c'è stato un peggioramento per quanto attiene il rilevamento dell'anidride solforosa (SO₂) con superamento della soglia di allarme nella stazione CENAS8, e con valori di poco inferiori ai valori limite nella stazione CENAS6, il Proponente, in accordo con Arpa Sardegna, dovrà, in caso di superamento dei limiti di SO₂, ridurre, fino eventualmente al totale fermo, la produttività dell'impianto in modo tale da riportare i limiti nei termini stabiliti dalla vigente normativa;

6. dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto delle barriere acustiche previste dallo studio di valutazione di impatto acustico integrato nello studio di impatto ambientale;
7. prima dell'inizio delle attività di scavo, il proponente dovrà realizzare un'area dedicata allo stoccaggio provvisorio dei materiali prodotti, per la caratterizzazione degli stessi prima dell'avvio a riutilizzo e/o smaltimento a discarica autorizzata. Tale aree dovranno essere pavimentate, impermeabilizzate e, attraverso adeguato sistema di drenaggio, collegate ad opportuni sistemi di trattamento delle acque reflue prodotte;
8. il proponente, come richiesto anche da Arpa Sardegna e Regione Sardegna, dovrà trasmettere una relazione semestrale che metta in evidenza lo stato di avanzamento delle opere per la realizzazione dell'impianto che comprenda i risultati delle attività di monitoraggio e controllo della fase di cantiere. Tale documento dovrà contenere anche il piano dettagliato della gestione del materiale di scavo, ed in particolare la documentazione contenente tutti i dati che consentano di accertare il corretto utilizzo del materiale di scavo, anche in termini di riutilizzo e/o di smaltimento, nel rispetto di quanto riportato nel D.lgs 152/06 e ss..mm..ii.;

B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali



1. Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica e/o paleontologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
2. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.
3. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
4. Per quanto sopra la Società FLUORSID S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.

C) Prescrizioni della Regione Sardegna

1. per il contenimento degli impatti in fase di cantiere dovranno essere adottati i necessari interventi tecnici e gestionali, che prevedano:
 - a. durante le operazioni di scavo, per il contenimento delle polveri, la pavimentazione delle piste, la circolazione a bassa velocità degli automezzi e la bagnatura con acqua delle ruote degli stessi automezzi, delle strade e dei cumuli prodotti in tale fase. In particolare, al fine del contenimento di tutte le emissioni diffuse, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte quinta, allegato V, parte I del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii;



- b. la separazione per tipologia di tutti i materiali ottenuti dalle demolizioni, la loro messa a deposito temporaneo in aree opportunamente delimitate ed attrezzate per il corretto contenimento e il successivo conferimento degli stessi a soggetti terzi per attività di recupero o smaltimento;
 - c. la limitazione del disturbo causato dal rumore prodotto dalle attività entro i livelli attuali e, comunque, nel rispetto dei limiti acustici di zona, anche tramite interventi gestionali che prevedano, ad esempio, un programma dei lavori che limiti la sovrapposizione temporale delle attività maggiormente rumorose;
 - d. l'impermeabilizzazione del suolo e la realizzazione di cordoli di contenimento delle aree in cui si prevede la manutenzione ordinaria dei mezzi ed, eventualmente, lo stoccaggio e/o il rifornimento di olii e carburanti, che dovrà avvenire alla presenza dell'operatore;
2. come richiesto dall'ARPAS nell'ambito delle osservazioni pervenute con nota assunta al prot. ADA n. 10286 del 09/05/2011, dovrà essere trasmessa alla stessa Agenzia, con cadenza semestrale, una relazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, comprensiva dei risultati delle attività di monitoraggio e controllo della fase di cantiere indicate nel citato documento. Il report dovrà contenere anche un aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, da produrre in maniera dettagliata anche prima dell'inizio degli stessi. In particolare, nelle relazioni semestrali dovranno essere:
- a. forniti i dati e circostanziati gli elementi che consentono di accertare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06, per lo svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti;
 - b. descritte le modalità di gestione delle terre seguite nelle operazioni di scavo e recupero. Il materiale inviato a smaltimento deve rispettare i criteri di ammissibilità in discarica indicati nel D.M. 27 settembre 2010. Il materiale soggetto a recupero dovrà invece rispondere ai requisiti individuati nel D.M. 5/2/98, Allegato 1, Suballegato 1, punto 7,31-bis,



- che subordina il recupero all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al suddetto decreto;
- c. descritte le tipologie di rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e le loro destinazioni;
3. in merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili dovranno essere rispettati tutti i criteri e le misure gestionali, atti ad evitare eventuali sversamenti, previsti al punto 8.3 del Parere istruttorio conclusivo di cui al verbale della Conferenza di servizi dell'AIA dell'impianto esistente, tenutasi in data 13 luglio 2011;
 4. in aggiunta a quanto riportato al punto precedente, al fine di ridurre l'impatto sul traffico stradale, l'arrivo all'impianto dei mezzi preposti al conferimento di materie prime, ausiliarie e combustibili dovrà essere concentrato, possibilmente, nelle ore di minima presenza di traffico nelle arterie stradali interessate;
 5. tenuto conto che dalla Relazione annuale sulla qualità dell'aria in Sardegna per l'anno 2010, predisposta dall'Assessorato regionale della difesa ambiente in collaborazione con l'ARPAS e di prossima pubblicazione sul sito web della Regione, si evince un netto peggioramento per quanto attiene il rilevamento dell'anidride solforosa (SO_2) con superamento della soglia di allarme nella stazione CENAS8, e con valori di poco inferiori ai valori limite nella stazione CENAS6, al fine di contenere al minimo gli impatti sulla componente atmosfera;
 - a. la tecnologia impiantistica adottata nonché i relativi limiti di emissione in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'impianto dovranno essere conformi alle BAT corrispondenti;
 - b. nelle successive fasi autorizzative, dovranno essere definiti i limiti di emissione per i parametri Polveri, SO_2 e H_2SO_4 . Dovrà inoltre essere definita l'eventuale necessità di installazione di sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, in particolare per il parametro SO_2 ;



- c. gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
 - d. i punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti. I punti di prelievo dovranno essere resi accessibili agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza;
 - e. i combustibili utilizzati dovranno essere conformi a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
6. al fine di ridurre gli impatti sulla componente acque superficiali e sotterranee:
- a. le acque di prima pioggia provenienti da tutte le aree dell'impianto potenzialmente inquinate devono essere trattate secondo quanto previsto dalla disciplina degli scarichi approvata con DGR 69/25 del 10/12/2008, adottando in particolare (art: 24) opportuni dispositivi (vasche di prima pioggia) in grado di garantire la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia;
 - b. dovrà essere tenuto in piena efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, così come dell'intero sistema di intercettazione, raccolta e separazione acque meteoriche, anche a seguito di ampliamenti o modifiche dei sistemi di raccolta che dovessero intervenire;
 - c. lo scarico delle acque di seconda pioggia dovrà essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo e l'accertamento sull'effettiva non contaminazione tramite analisi qualitative da effettuare in modi e tempi definiti in sede autorizzata;
 - d. al fine di ridurre l'utilizzo di risorsa idrica proveniente dall'acquedotto consortile e dalla rete dei 5 pozzi profondi di stabilimento, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le tecnologie che consentano di massimizzare il recupero dei reflui di impianto, sia di processo che di origine meteorica;



- e. la portata emunta dai pozzi profondi di stabilimento dovrà essere inferiore ai limiti imposti dalla DGR n. 12/5 del 27/03/2007, relativa al potenziamento della capacità produttiva dell'esistente impianto di acido solforico;
7. relativamente alla gestione dei rifiuti, prodotti in ogni fase di vita dell'impianto, il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al punto 8.7 del Parere istruttorio conclusivo di cui al verbale della Conferenza di servizi dell'AIA dell'impianto esistente, tenutasi in data 13 luglio 2011, oltre che, per quanto non espressamente prescritto, di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.L applicabili al caso in esame;
 8. al fine della riduzione del rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo, tutte le aree dedicate alle operazioni di scarico, stoccaggio e movimentazione dei materiali in ingresso, delle sostanze ausiliarie e dei rifiuti prodotti, nonché le aree potenzialmente inquinate da sostanze pericolose, dovranno essere pavimentate, impermeabilizzate e, attraverso adeguato sistema di drenaggio, collegate ad opportuni sistemi di trattamento delle acque reflue;
 9. nelle more dell'adozione del piano di classificazione acustica da adottarsi da parte del Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora prescritti nel DPCM 14 novembre 1997. Qualora gli esiti dei controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori dovessero evidenziare superamenti degli stessi limiti, dovranno essere individuati gli opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'effetto, fino a ricondurre i valori dell'emissione entro i limiti previsti dalla normativa per la classe acustica assegnata all'area;
 10. il sistema di gestione ambientale, che il Proponente è tenuto a mantenere ed aggiornare, dovrà prevedere l'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto, sia in condizioni di normale esercizio che in condizioni di malfunzionamenti ed eventi incidentati, da



prevenire anche attraverso opportuni interventi strutturali e gestionali da definire nelle fasi autorizzative;

11. in relazione ad un eventuale intervento di dismissione dell'impianto, dovrà essere programmato un piano di decommissioning nel quale dovrà, in particolare, tenersi conto delle problematiche legate ai seguenti aspetti:
 - a. gestione delle apparecchiature dismesse e delle scorte di magazzino;
 - b. interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate;
 - c. predisposizione di un adeguato piano finanziario per coprire dette attività;
12. in autorizzazione dovrà essere definito il piano di monitoraggio e controllo (ante operam e post operam) che preveda le metodologie, le tempistiche e la localizzazione dei punti di controllo per il monitoraggio di tutte le componenti ambientali influenzate dalla realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione dell'impianto.
13. essendo lo stabilimento della Fluorsid SpA ricompreso all'interno della perimetrazione del sito di interesse nazionale "Sulcis Iglesiente Guspinese" di cui al D.M. 12 marzo 2003, dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 13 marzo 2008.

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) si provvederà come di seguito indicato, trasmettendo gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e 2 dovrà essere verificata da ISPRA;
- L'ottemperanza della prescrizione n. 6 dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- L'ottemperanza della prescrizione n. 7 dovrà essere verificata da ARPA Sardegna;



- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 3 e 8 dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in accordo in accordo con ARPA e Regione Sardegna;
- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 4 e 5 dovrà essere verificata dall'ARPA Sardegna.

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in accordo con le Soprintendenze competenti comunicando gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà la Regione Sardegna comunicando gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Fluorsid S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Sardegna e all'ARPA Sardegna.

Sarà cura della Regione Sardegna, comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Fluorsid S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Società Fluorsid S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.




Il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, al parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al parere della Regione Sardegna sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

